



**Segreteria Nazionale**  
Via Farini, 62 - 00186 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
335 7262435 - 335 7262863  
Fax: +39 06 48903735  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it) - [www.coisp.it](http://www.coisp.it)

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

---

Prot. 290/09 S.N.

Roma, 29 marzo 2009

On. Renato Brunetta  
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione  
Roma

e, p.c.,

On. Roberto Maroni  
Ministro dell'Interno  
Roma

On. Angelino Alfano  
Ministro della Giustizia  
Roma

On. Ignazio La Russa  
Ministro della Difesa  
Roma

On. Luca Zaia  
Ministro per le Politiche Agricole e Forestali  
Roma

On. Alfredo Mantovano  
Sottosegretario al Ministero dell'Interno  
Roma

Al Signor Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Antonio Manganelli  
Roma

**OGGETTO: Riordino delle carriere del personale delle Forze di Polizia.**

Preg.mo Signor Ministro Renato Brunetta,

rivolgiamo principalmente a Lei la presente lettera in quanto in sede di sottoscrizione dell'intesa relativa alla c.d. coda contrattuale per il biennio economico 2006-2007 del contratto del personale delle Forze di Polizia e Armate, ed alla parte normativa per il quadriennio 2006-2009, il Governo, da Lei rappresentato in quella sede, si è impegnato a proporre, entro tempi brevi, un'iniziativa legislativa per il riordino delle carriere del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.

Ebbene, la necessità di adempiere ad un riordino delle carriere è fortemente richiesta dagli uomini e dalle donne che ogni giorno sono chiamati a garantire la sicurezza del Paese, e rientra da sempre anche tra le priorità di questo Sindacato di Polizia che ha predisposto una bozza di proposta di legge che, con la presente, intende porre alla Sua cortese attenzione, affinché ne venga riconosciuta la validità.

Con l'allegata proposta di legge si intende mettere mano a un riordino delle carriere che sia complessivo per tutto il personale delle Forze di polizia, attualmente disciplinati da decreti legislativi adottati nel 1995 e, poi, nel 2000 e nel 2001, e che sia adeguato a porre soluzione alle attuali problematiche e rispondere in modo soddisfacente alle aspettative delle Forze di Polizia verso cui il Parlamento ha un dovere di attenzione per lo spirito di servizio e di sacrificio che dedicano alla sicurezza del nostro Paese.

Il nostro intento è stato di non trascurare la necessaria sostanziale omogeneità e l'allineamento dei relativi trattamenti economici tra gli ordinamenti delle Forze di polizia e gli ordinamenti delle Forze armate, non disconoscendo che diverse sono le esigenze, diverse le funzioni, diversa anche la natura del rapporto fra cittadino e apparati dello Stato, a seconda che si tratti di organismi deputati alla difesa interna dell'ordine pubblico, contro l'aggressione della criminalità comune ed organizzata, del terrorismo e dell'eversione o della violenza politica, o di strutture militari deputate alla difesa in armi dell'indipendenza ed integrità del Paese e dei valori comuni in cui l'Italia, e gli organismi internazionali di cui fa parte, si riconoscono.

È un'ipotesi di progetto di legge che cura la valorizzazione della cultura e della professionalità, oltre che dell'esperienza data dall'anzianità di servizio, come elementi fondanti del processo di formazione continua e di assunzione di nuove responsabilità di un Operatore di Polizia.

In particolare si propone la valorizzazione qualitativa ed economica delle qualifiche iniziali e l'unificazione dei ruoli degli Agenti ed Assistenti e dei Sovrintendenti, e corrispondenti, in un unico ruolo. Una unificazione che si rende necessaria perché attualmente, dopo solo 15 anni, la carriera del Poliziotto, del Carabiniere, del Finanziere, raggiunge la qualifica apicale e fa permanere per altri 25 anni nello stesso grado e qualifica e con la stessa retribuzione il medesimo Operatore. E' necessario quindi eliminare una simile mortificazione economica e professionale favorendo un reale apertura di carriera.

Nel contempo abbiamo ritenuto necessario consentire una reale ed effettiva progressione di carriera nell'ambito dell'unificato nuovo ruolo Agenti, Assistenti e Sovrintendenti, e garantire norme transitorie di tutela per chi, dopo il riordino del 1995 e le integrazioni e correzioni del 2001, subirebbe una dequalificazione nel ruolo unificato, nonché agevolazioni di progressione di carriera per chi, avendo sostenuto selezioni concorsuali e corsi di formazione ed aggiornamento professionale subirebbe, moralmente, ingiustificabili mortificazioni.

Una specifica valorizzazione qualitativa ed economica necessita poi per il ruolo degli Ispettori, fulcro dell'area funzionale dei "quadri" con funzioni di concetto, ed è opportuna l'istituzione di un nuovo ruolo direttivo all'interno del quale far confluire gli Ispettori Superiori S.U.P.S. ed i Sostituti Commissari e corrispondenti, consentendone quel riconoscimento di funzioni direttive ordinarie espletato dalle citate qualifiche apicali. Necessaria si rende anche la valorizzazione dirigenziale dei Funzionari di polizia e degli Ufficiali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare con l'istituzione

di un nuovo ruolo dei Dirigenti al fine di equiparare sia ai fini economici che giuridici le qualifiche del ruolo a quelle della carriera prefettizia, introducendo la contrattualizzazione della dirigenza.

L'ipotesi di proposta di legge che Le alleghiamo, Preg.mo Signor Ministro, è finalizzata ad incrementare la funzionalità, l'efficacia ed efficienza delle Amministrazioni della pubblica sicurezza, a valorizzarne il personale appartenente anche sotto l'aspetto economico con la perequazione doverosa con i trattamenti economici corrisposti al personale della Polizia Locale (che oggi percepisce uno stipendio tabellare base mensile di circa 250,00 euro maggiore di quello del personale delle Forze di Polizia), a riconoscere ed a valorizzare la cultura e la professionalità come elementi fondanti del processo di formazione ed evoluzione continua e di assunzione di nuove responsabilità di un Operatore di Polizia, oltre che a riconoscere sotto gli aspetti di tutela economica, pensionistica e previdenziali, la specificità di funzione, i rischi e la professionalità derivanti dal fondamentale compito affidato a chi è Autorità o gestisce in via esclusiva la sicurezza pubblica.

Altra finalità è la separazione del Comparto Sicurezza da quello della Difesa, facendo rientrare nel primo oltre alle Forze di polizia ad ordinamento civile anche l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, così riconoscendo l'indiscutibile diversità di funzioni tra l'apparato che si occupa di garantire la sicurezza interna e l'ordine pubblico e quello che è chiamato a garantire la sicurezza del Paese da ingerenze esterne. Prevedendo anche l'istituzione della Commissione Interni - Sicurezza presso la Camera dei Deputati.

Noi abbiamo lavorato con coscienza in questo disegno di legge, e ne auspichiamo quindi la Sua piena condivisione, perché è questo il progetto di legge che i poliziotti chiedono, ed è questo il progetto di legge che porterebbe a migliorare l'efficacia e la funzionalità dell'apparato sicurezza del Paese.

La ringraziamo pertanto già da adesso, Signor Ministro, per l'interesse che vorrà mostrare al nostro progetto nella predisposizione di quello a firma del Governo.

Uniamo alla nostra ipotesi di progetto di legge anche un articolato (relativo al personale della Polizia di Stato ma confacente anche per le altre Forze di Polizia) di come auspichiamo verranno scritti i decreti attuativi della legge delega di riordino delle carriere, nonché (sempre solo per la Polizia di Stato) talune schede riepilogative da noi predisposte e relative alle modifiche ordinamentali ed alle disposizioni transitorie richieste, nonché ai costi del progetto, significando che questi ultimi prendono in considerazione la doverosa perequazione con i trattamenti economici del personale della Polizia Locale che potrebbe comunque essere attuata con decreti a parte.

L'occasione è gradita per inviarLe i più Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale del Co.I.S.P.  
*Franco Maccari*



# IL PROGETTO DI LEGGE CHE VORREMMO PER UN RIORDINO DELLE CARRIERE CHE I POLIZIOTTI AUSPICANO

## ART. 1

### (Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini di cui ai commi 2 e 3, su proposta dei Ministri dell'Interno, della Difesa, della Giustizia e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, se non proponenti, e con il supporto di una commissione di tecnici nominati dalle commissioni permanenti tra le fila dei sindacati maggiormente rappresentativi, uno o più decreti legislativi la cui finalità sia il conseguimento, anche pianificato pluriennalmente, di una disciplina omogenea degli ordinamenti e del trattamento economico delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive degli attuali ordinamenti:
  - a) il riordinamento della disciplina relativa al personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo criteri finalizzati a incrementare la funzionalità delle relative amministrazioni o dei relativi corpi e a valorizzare le risorse umane, in modo omogeneo rispetto a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, fermi restando le specificità derivanti dall'appartenenza alle Forze di polizia e i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni;
  - b) il riordinamento della disciplina relativa al personale direttivo e dirigenziale delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 nonché mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno



2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, sono adottati uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'unificazione in un unico ruolo del ruolo degli agenti - assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti con il ruolo dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, garantendo una adeguata valorizzazione economico-funzionale del personale che riveste la qualifica iniziale del nuovo ruolo di base, ruolo che dovrà essere circoscritto a quattro qualifiche oltre quella del corso di formazione, prevedendo:

1. il requisito del possesso del diploma di scuola media secondaria superiore per l'accesso alla qualifica iniziale del nuovo ruolo;
2. a regime specifici automatismi di avanzamento, anche previo compimento di un corso di aggiornamento, nelle qualifiche iniziali di sovrintendente e qualifiche o gradi corrispondenti che svolgono funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, mediante scrutinio a ruolo aperto e per merito assoluto da effettuarsi a regime dopo sette anni di servizio prestati nella qualifica di assistente capo e corrispondenti;
3. in via transitoria che il personale delle diverse qualifiche dell'attuale ruolo agenti - assistenti e corrispondenti venga inquadrato nella qualifica immediatamente superiore a quella già ricoperta facendo salva l'anzianità maturata;
4. in via transitoria che il personale che riveste la qualifica di assistente capo e corrispondenti, anche previo compimento di un corso di aggiornamento, venga inquadrato nella qualifica di sovrintendente e sovrintendente capo e corrispondenti, facendo salva, per quanto possibile e comunque in maniera proporzionale, l'anzianità maturata nella qualifica;
5. la valorizzazione attraverso opportuni trattamenti economici compensativi al personale appartenenti alla qualifica di assistente capo, di cui al precedente punto 4, che non dovesse portare a compimento i previsti corsi di aggiornamento;
6. in via transitoria che il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti e corrispondenti, già vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 196 e seguenti del 1995, nonché il personale acceduto al medesimo ruolo per meriti straordinari, venga inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze, nel ruolo degli ispettori e corrispondenti, anche previo compimento di un corso di aggiornamento, facendo salva, per quanto possibile e comunque in maniera proporzionale, l'anzianità maturata nel ruolo, rideterminando opportunamente l'anzianità giuridica dei corsi per vice sovrintendente e qualifiche o gradi corrispondenti delle Forze di polizia indetti prima del 14 marzo 2001, a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per cui si era registrata la vacanza dei posti;
7. in via transitoria che il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti e corrispondenti, acceduto al ruolo ex decreti legislativi n. 196 e seguenti del 1995, venga inquadrato nel ruolo degli ispettori o nell'eventuale ruolo ad esaurimento degli ispettori, i cui appartenenti assumano gli obblighi e le funzioni previste per il personale appartenente alle rispettive qualifiche del ruolo ordinario e siano a questo sovraordinati gerarchicamente nel caso di medesima anzianità nella qualifica, anche previo compimento di un corso di aggiornamento, facendo salva, per quanto possibile e comunque in maniera proporzionale, l'anzianità maturata nel ruolo;



8. la valorizzazione attraverso opportuni trattamenti economici compensativi al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, di cui ai precedenti punti 6 e 7, che non dovesse portare a compimento gli eventuali corsi di aggiornamento;
- b) rimodulazione del ruolo degli ispettori e corrispondenti con l'eventuale istituzione di uno specifico ruolo ad esaurimento di cui al precedente punto 7 lett. a) del presente articolo, con una suddivisione del ruolo ispettori e corrispondenti in quattro qualifiche, oltre quella per il corso di formazione, prevedendo:
  1. che l'accesso avvenga, a regime, per il 50 per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso osservando le vigenti disposizioni, di cui un sesto dei posti riservato agli appartenenti che rivestono la qualifica di sovrintendente capo e corrispondenti, in possesso del prescritto titolo di studio ed un ulteriore sesto dei posti riservato agli appartenenti ai subordinati ruoli con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio;
  2. che l'accesso avvenga, a regime, per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso interno riservato agli appartenenti ai subordinati ruoli con anzianità di servizio non inferiore ai cinque anni, di cui il trenta per cento dei posti riservato al personale che riveste la qualifica di sovrintendente capo anche se privo del previsto titolo di studio;
  3. in via transitoria, che il personale appartenente all'attuale ruolo ispettori e corrispondenti venga inquadrato nella qualifica immediatamente superiore a quella già ricoperta facendo salva, l'anzianità maturata nel ruolo;
  4. in via transitoria, che il personale appartenente alle qualifiche di ispettore superiore S.U.P.S. e sostituto commissario, venga inquadrato, anche previo eventuale compimento di un corso di aggiornamento e formazione secondo l'ordine di ruolo, nel nuovo ruolo direttivo, facendo salva l'anzianità maturata nel ruolo;
- c) l'istituzione di un nuovo ruolo direttivo anche attraverso la soppressione dei ruoli direttivi speciali, con una suddivisione del ruolo commissari e parificati in quattro qualifiche, oltre quella per il corso di formazione, prevedendo:
  1. che per l'accesso venga richiesto il possesso del diploma di laurea di 1° livello e che, a regime, l'accesso avvenga per il 50 per cento dei posti disponibili mediante pubblico concorso, di cui un sesto dei posti riservato agli appartenenti che rivestono la qualifica di ispettore superiore S.U.P.S. e sostituto commissario e parificati ed un ulteriore sesto riservato agli appartenenti ai subordinati ruoli con almeno cinque anni di anzianità di effettivo servizio;
  2. che l'accesso avvenga, a regime, per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso interno riservato agli appartenenti ai subordinati ruoli, in possesso almeno del diploma di laurea di 1° livello, con anzianità di servizio non inferiore a sette anni, di cui il trenta per cento dei posti riservato al personale che riveste la qualifica di sostituto commissario, anche se privo del previsto titolo di studio, purché in possesso del diploma di scuola media secondaria;
  3. in via transitoria, che il personale appartenente all'attuale ruolo dei direttivi venga inquadrato, secondo l'ordine di ruolo e facendo salva l'anzianità maturata, nel nuovo ruolo dei dirigenti, anche previo eventuale compimento di un corso di aggiornamento;



- d) l'istituzione di un nuovo ruolo dei dirigenti e parificati con una suddivisione del ruolo in tre qualifiche, oltre quella per il corso di formazione, al fine di equiparare sia ai fini economici che giuridici le predette qualifiche rispettivamente a quella di consigliere, vice prefetto aggiunto, vice prefetto e prefetto della carriera prefettizia, prevedendo;
1. che per l'accesso venga richiesto il possesso del diploma di laurea di 2° livello (o laurea quadriennale del vecchio ordinamento) e che, a regime, l'accesso avvenga per il 50 per cento dei posti disponibili mediante pubblico concorso, di cui un sesto dei posti riservato agli appartenenti che rivestono le due qualifiche apicali del nuovo ruolo direttivo ed un ulteriore sesto riservato agli appartenenti ai subordinati ruoli, purché in possesso del prescritto titolo di studio, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio;
  2. che l'accesso avvenga, a regime, per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso interno riservato agli appartenenti ai subordinati ruoli, in possesso del diploma di laurea di 2° livello (o laurea quadriennale del vecchio ordinamento), con anzianità di servizio non inferiore a otto anni, di cui il trenta per cento dei posti riservato al personale appartenente al ruolo direttivo, purché in possesso del previsto titolo di studio;
  3. in via transitoria, che il personale appartenente all'attuale ruolo dei dirigenti e che riveste la qualifica di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale e corrispondenti, venga inquadrato rispettivamente nelle qualifiche di dirigente superiore, dirigente generale e dirigente generale fascia A del nuovo ruolo dei dirigenti
- e) razionalizzazione delle carriere di cui alle precedenti lettere, ridefinendo le funzioni per ciascuna qualifica in relazione alle esigenze, ed eliminazione degli eventuali disallineamenti con le corrispondenti carriere delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ovvero la loro compensazione anche attraverso meccanismi di corrispondenza economica;
1. assicurare la funzionalità delle diverse Forze di polizia, nonché l'armonizzazione ordinamentale ed economica degli ordinamenti interessati dal processo di riforma, anche attraverso la previsione di interventi perequativi di carattere economico, compresi quelli a tantum, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale;
  2. adeguare la corrispondenza funzionale tra il personale delle Forze di polizia e quello del restante pubblico impiego, in relazione ai processi di riqualificazione professionale del personale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della modifica della disciplina prevista per l'accesso alla dirigenza pubblica;
  3. a regime, nell'ambito di ciascuna Forza di polizia, l'esatta equivalenza percentuale, del rapporto tra la consistenza organica prevista per il personale da inquadrarsi a regime nel nuovo ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti e corrispondenti e la consistenza organica del ruolo degli ispettori;
  4. in termini di opportunità di carriera, ivi comprese le modalità di accesso dall'interno a tutti i ruoli a partire dal 1995 ad oggi per ciascuna Forza di polizia, l'equo riallineamento delle posizioni del personale anche prevedendo l'ampliamento dei ruoli immediatamente superiori a quelli sperequati delle Forze di polizia interessate;
  5. la contrattualizzazione del ruolo dei dirigenti;



6. fatte salve le previsioni di cui ai precedenti punti, le occorrenti disposizioni transitorie finalizzate ad individuare ulteriori e differenti percorsi di riqualificazione professionale, anche prevedendo l'inquadramento o avanzamento a qualifiche superiori, basate su criteri obiettivi quali il possesso di requisiti culturali, specie se universitari, e professionali, tra cui l'anzianità ed i titoli di servizio;
7. l'emissione, prima dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, di tutti i bandi di concorso relativi alle annuali carenze di organico ad oggi registrate nei vari ruoli della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia;
8. l'introduzione di meccanismi di adeguamento economico, pari a quelli già previsti per il ruolo dei commissari, per tutti i ruoli correlati all'anzianità nel ruolo e validi a decorrere dal ventesimo anno di servizio;
9. per il personale di tutti i ruoli, la nomina alla qualifica superiore, salvo demerito, il giorno antecedente a quello di cessazione per limiti di età, per infermità o per decesso.

## ART. 2

Gli schemi di decreto legislativo di cui alla presente legge sono trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare interessato, affinché possano esprimere il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, decorso il quale il parere si intende favorevole. Essi sono, inoltre, trasmessi, almeno due mesi prima della scadenza dei termini di cui all'art. 1, al Parlamento affinché le competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora tale parere non sia espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

## ART. 3

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge delega, il Governo può emanare eventuali disposizioni integrative correttive, con le medesime modalità e nel rispetto delle medesime finalità, anche nell'ambito di eventuali finanziamenti iscritti annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.



## Riordino delle carriere del personale delle Forze di Polizia

*VALORIZZAZIONE DELLA NOSTRA  
PROFESSIONALITA'*

*RICONOSCIMENTO DELLA SPECIFICITA'*

*MAGGIORE FUNZIONALITA' ED EFFICIENZA*

La ricostruzione storica e l'esame delle vicissitudini dei vari provvedimenti normativi in materia di riordino delle carriere, permettono di analizzare le cause che fanno di questa problematica una discussione ciclica e irrisolta.

Nel recente passato si è tentato di risolvere la questione ordinamentale senza però adoperare la necessaria lungimiranza.

Questa mancanza, dovuta al tecnicismo della materia, alla non condivisibile volontà di non garantire una sufficiente copertura finanziaria ed alle lungaggini delle discussioni parlamentari (a volte protrattesi per più legislature e con scadenza di deleghe rinnovate con decreti legge), ha fatto sì che si innescassero continue rincorse di rivendicazioni, sia all'interno delle singole Forze di Polizia che tra di esse, finanche con le Forze Armate.

Ciò ha determinato malumore e insofferenza nel personale che dai precedenti riordini non aveva ottenuto alcun beneficio (come ad esempio gli assistenti di Polizia al 31.08.1995) o addirittura subito scavalchi e demansionamenti (come ad esempio gli ispettori vincitori dei concorsi ante 1995).

Inoltre, il costituirsi di nuove situazioni giuridiche secondo i principi di normale provvista del personale per la P.A. (selezioni concorsuali), ha causato in questi soggetti diffusa mortificazione perché comunque si sono ritrovati sottoposti funzionalmente e gerarchicamente a personale che mai aveva partecipato, superato e frequentato i concorsi e i corsi di aggiornamento previsti.

Vieppiù, questi provvedimenti, derogando alle normali selezioni concorsuali e dai percorsi di formazione del personale, hanno impedito la naturale evoluzione ed elevazione del profilo professionale dell'operatore e dell'Istituzione.

In sostanza, con i provvedimenti sinora adottati in materia di riordino delle carriere del personale delle Forze di Polizia si è sovente voluto premiare solo l'anzianità globale riducendo il sostantivo "professionalità" ad una mera addizione di anni di servizio, dimenticando i sacrifici del personale e i reali iter selettivi e formativi affrontati, ed intaccando la professionalità, intesa come miscela di motivazione, formazione ed efficienza.

Questo senza che nessuna disposizione normativa o contrattuale consideri l'anzianità di servizio come elemento che dimostra l'attitudine allo svolgimento di funzioni e mansioni diverse, superiori, da quelle attuali del dipendente (vedasi il DPR 487/1994, Regolamento per l'accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni, modalità di svolgimento dei concorsi, ecc.)



E' indubbio che gli accadimenti del 1995 (D.Lgs. 197/95) ed i suoi strascichi abbiano scavato un solco difficilmente colmabile e che le lacerazioni interne siano di difficile ricomponimento, lacerazioni dovute alla frustrazione provocata dalla deprivazione relativa, cioè dalla sensazione dell'operatore di sapere di avere meno di quanto merita e di ciò che si aspetta in paragone a soggetti omogenei, e che rischiano di consolidare il diffuso malcontento e l'insoddisfazione nel proprio lavoro generando la cultura della lamentela.

Anche i giudici dei Tribunali Amministrativi aditi nei tanti ricorsi, avverso i provvedimenti di riordino, hanno costantemente sollevato censure e eccezioni di legittimità sulle modifiche ordinamentali, censurando questi provvedimenti che avevano provocato *"...un sommovimento integrale dei ruoli della Polizia di Stato determinando una commistione delle funzioni originariamente attribuite ad un ruolo... posizioni e scavalcamenti senza alcun criterio logico e di buona amministrazione frammischiando ruoli diversi e soggetti in possesso di requisiti non omogenei ...appiattimento delle funzioni degli Ispettori equiparati ex lege ai Sovrintendenti transitati nel superiore ruolo, sminuendo le funzioni proprie dell'Ispettore ... la regolamentazione di situazioni differenti in modo uguale ... la palese violazione del principio di Buona Amministrazione per il fatto di aver determinato una commistione di ruoli diversi e di soggetti in possesso di requisiti non omogenei.*

Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale – tranne che nel caso del giudizio di legittimità espresso sul ricorso dei Sottufficiali dei Carabinieri – ha sempre ritenuto l'operato del legislatore privo di censure asserendo che questa discrezionalità incontra soltanto i limiti della palese arbitrarietà e della manifesta irragionevolezza, limiti non ravvisati, anche se diminuiscono o non accrescono posizioni di singoli e di categorie, quando dette scelte sono motivate dall'esigenza di razionalizzazione e omogeneizzazione di ordinamenti. Seppur discutibili, quindi tali scelte costituiscono merito di politica legislativa non sindacabile, al di fuori dei ricordati limiti di palese arbitrarietà e manifesta irragionevolezza, anche tenendo conto che il semplice fluire del tempo costituisce di per sé elemento diversificatore, pertanto non dà luogo a violazione del principio di uguaglianza in un differente trattamento nel tempo della stessa categoria di soggetti.

Enunciati, però, anche contraddittori con i principi costantemente applicati *"in materia di progressioni verticali nella Pubblica Amministrazione"*, quando *"la Corte Costituzionale ribadisce costantemente il principio secondo il quale il concorso pubblico costituisce il metodo normale di provvista del personale anche per le qualifiche superiori, assicurando così il reclutamento dei migliori."* E *"La Consulta applica il principio alle promozioni automatiche, stabilendo che sono illegittimi gli inquadramenti automatici nella qualifica superiore per difetto di procedure che verifichino l'idoneità dei candidati rispetto ai posti da ricoprire."*

Alla costante contraddizione tra l'azione di Governo e i principi ex art. 98 Cost. deve aggiungersi che novelle legislative sostanziali sono state ripetutamente introdotte con lo strumento del decreto legge, sottraendo la problematica alle discussioni parlamentari e derogando ad una auspicabile risoluzione esaustiva delle questioni, con contemperamento degli interessi di tutte le parti in gioco.

Le lacerazioni interne, già foriere di demotivazione professionale conseguente alla deprivazione subita, sono acuite dalla disparità retributiva esistente tra l'operatore delle Forze di Polizia e quello delle Polizie locali.

Questa incoerenza si traduce in un significativo gap retributivo a sfavore degli operatori di polizia nonostante questi sostengano anche un percorso formativo molto più impegnativo.

Si rende necessario pertanto incrementare la funzionalità, l'efficacia e l'efficienza delle Amministrazioni della pubblica sicurezza, valorizzando il personale appartenente sia sotto l'aspetto economico, adeguando i trattamenti economici elevandoli quantomeno a quelli previsti



## Progetto Riordino delle Carriere

per il personale della Polizia Locale, e riconoscendo la cultura e la professionalità come elementi fondanti del processo di formazione continua e di assunzione di nuove responsabilità di un operatore di polizia, oltre che la specificità di funzione, i rischi e la professionalità derivanti dal fondamentale compito affidato a chi è Autorità o gestisce in via esclusiva la sicurezza pubblica.

Quanto narrato in premessa, i cui aspetti sono dettagliatamente approfonditi nel Dossier Riordino che l'Ufficio Studi del Co.I.S.P. ha elaborato, costituisce, senza timore di smentita, una vera e propria "questione morale", questione che non riguarda la sola Polizia di Stato e che investe direttamente un bacino di circa 420 mila famiglie italiane e che auspica il coinvolgimento di tutte le parti politiche, finalizzato alla risoluzione definitiva, anche, ed eventualmente, con una pianificazione pluriennale degli attuativi e delle risorse necessarie.<sup>1</sup>

E' per tutto quanto sopra che il Co.I.S.P. ritiene di fondamentale importanza individuare tutte le situazioni sperequative che attendono una definitiva risoluzione e, sulla base dei dati emersi, formulare un'ipotesi dettagliata di provvedimento normativo che sappia temperare l'indirizzo politico, le esigenze del Dipartimento della P.S. e le aspettative del personale.

Risoluzione che, nel rispetto del consolidato indirizzo del Dipartimento della Funzione Pubblica non potrà non tener conto della posizione dei dipendenti già pervenuti ad una posizione funzionale o economica in applicazione di norme legali e che hanno lo stesso status giuridico di chi ha superato concorsi per l'accesso alla medesima posizione e, nel contempo, non potrà escludere *"...che espresse disposizioni di legge o contrattuali possano introdurre benefici giuridici o economici, anche in relazione alla progressione di carriera, applicabili solo a coloro che abbiano superato concorsi finalizzati all'accesso o alla progressione in carriera"*.<sup>2</sup>

Perché finalmente possano concretamente realizzarsi soddisfazione e motivazione al lavoro in un modello di polizia del nuovo millennio che sia veramente parte del contesto sociale, moderno, efficiente, efficace.

### **Analisi situazione ruolino del personale<sup>3</sup>**

L'attuale ruolo agenti-assistenti consta di 63.597 unità a fronte di un organico previsto di 57.336. Vi è quindi un esubero di 6.261 unità + 9,85%.

Nel ruolo vi sono 22.399 assistenti capo, pari al 35,2% dell'organico.

L'attuale ruolo sovrintendenti consta di 16.631 unità a fronte di un organico previsto di 20.000.

Vi è quindi un deficit di 3.369 unità (- 16,8%). Dei 16.631 sovrintendenti, 7.423 (44,6%) hanno beneficiato del riordino del 1995 e di questi 5.323 (32%) hanno la qualifica apicale di sovrintendente capo.

7.924 sono relativi ai corsi 15°, 16°, 17°, 18° e 19°<sup>4</sup> svoltisi dopo il 1995, che al 1° gennaio 2008, per merito assoluto, hanno tutti maturato l'anzianità prevista per la qualifica di sovrintendente, più 11 promossi per meriti straordinari.

Di fatto, quindi, nel ruolo non vi sono più operatori della qualifica di base e anche i vincitori dei concorsi in itinere appena banditi (20° e 21° AVS) per le vacanze di organico al 31.12.2001, al termine avranno già l'anzianità giuridica di Sovrintendente (01.01.2009).

<sup>1</sup> Vedasi, ad esempio, il riordino del Comparto Scuola, L. 53/2003, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

<sup>2</sup> Ris. N° 778 del 13.03.2002, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione Pubblica.

<sup>3</sup> I dati sono all'ottobre 2007

<sup>4</sup> E' compreso solo il primo scaglione del 19° AVS



L'attuale ruolo ispettori consta di 18.491 unità a fronte di un organico previsto di 23.664 (21,9%) con un deficit di 5.173 unità. Di questi, 4.270 (23%) sono sostituiti commissari (i vincitori dei concorsi indetti prima del 1995 più quasi tutti gli ex ispettori capo R.E. riallineati nel 2004), 824 (4,4%) vice ispettori (per lo più vincitori dell'unico concorso indetto dopo il 1995) 89 ispettori (0,5%) e i restanti 13.308 (72%) beneficiari del riordino del 1995.

L'attuale ruolo direttivo speciale consta di zero unità a fronte di un organico previsto di 1.300. E' quindi in totale deficit.

L'attuale ruolo commissari consta di 2.308 unità a fronte di un organico previsto di 1.980. Vi è quindi un esubero di 328 unità (+14,2%).

Non sono disponibili i dati sull'organico attuale del ruolo Dirigenti, fissato in 931 unità.

## Problematiche

In particolare, il Co.I.S.P. ritiene degne di attenzione le seguenti problematiche ordinamentali, suddivise per ruolo.

**A. Ruolo Agenti – Assistenti:** parametro di base; nessuna specificità professionale riconosciuta all'Agente, nonostante la ratio della delega ex L. 86/2001.

L'accesso al concorso per agente è subordinato ad aver prestato servizio di leva nelle Forze Armate, transitoriamente fino a tutto il 2020 (L. 23 agosto 2004, n. 226, art. 16, comma 4).

L'immissione in ruolo con la qualifica di agente e relative funzioni avviene al termine del corso annuale.

Sin dall'entrata in vigore del D.Lvo 197 del 1995, tutti gli appartenenti al ruolo degli agenti – assistenti con almeno sette anni di servizio nel ruolo ed in possesso del titolo di studio del diploma di scuola secondaria superiore, non hanno potuto concorrere ad alcun concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, perché nessun concorso interno da Vice Ispettore, dal 1995 ad oggi, è mai stato indetto dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Gli agenti ed assistenti arruolatisi dopo il 31.12.1997 non hanno avuto alcuna possibilità di poter concorrere al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente.

La ripartizione dei posti su base provinciale inserita in ogni bando di concorso (per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente) ha penalizzato oltre modo gli appartenenti al ruolo agenti – assistenti in servizio nelle province a zero posti, costringendo a rinunce o a trasferimenti d'autorità di colleghi anche con più di 25 anni di anzianità di servizio destinati in sedi distanti centinaia di chilometri dalla propria residenza.

**B. Ruolo Sovrintendenti:** Il "principio dell'annualità" e della corrispondente decorrenza giuridica retrodatata - introdotto con gli artt. 2 e 12 del D. Lgs. 53/2001 e modificato nelle norme transitorie dall'art. 36, L. 3/2003 - ha penalizzato i corsi 15°, 16° e 17° rispetto a quelli successivi, perché non beneficiari del suddetto vantaggio. Nonostante diversi emendamenti e ordini del giorno presentati in più discussioni di leggi dal 2004 ad oggi, la problematica rimane irrisolta.

La ripartizione dei posti su base provinciale inserita in ogni bando di concorso (per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente) ha penalizzato oltre modo gli appartenenti al ruolo agenti – assistenti in servizio nelle province a zero posti, costringendo a rinunce o a trasferimenti d'autorità di colleghi anche con più di 25 anni di anzianità di servizio destinati in sedi di diverse centinaia di chilometri di distanza dalla propria residenza.

L'aumento di parametro stipendiale tra assistente capo e vice sovrintendente è irrisorio a fronte delle nuove e più gravose responsabilità connesse alle funzioni di ufficiale di polizia



## Progetto Riordino delle Carriere

giudiziaria (+0,75 e addirittura -1,25 se il neo vice sovrintendente è un assistente capo con più di 8 anni nella qualifica).

Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti con almeno sette anni di servizio nel ruolo ed in possesso del titolo di studio del diploma di scuola secondaria superiore non hanno potuto concorrere ad alcun concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore (nonostante la specifica previsione introdotta dal D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197 a modifica dell'art. 27, lett. b) del D.P.R. n. 335 del 24.04.1982).

Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti privi del titolo di studio non hanno potuto concorrere ad alcun concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore avvalendosi della specifica riserva del trenta per cento dei posti (nonostante la specifica previsione introdotta dal D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197 a modifica dell'art. 27, lett. b) ultimo comma del D.P.R. n. 335 del 24.04.1982).

Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti non hanno potuto concorrere ad alcun concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore avvalendosi della specifica riserva del trentacinque per cento prevista per il personale vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 197 (previsione introdotta dall'art. 13 del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53);

**C. Ruolo Ispettori:** Il periodo di frequenza del corso, sia esterno che interno, non è computato ai fini della progressione di carriera nel ruolo.

Gli allievi del concorso pubblico provenienti dalla vita civile, per tutti i diciotto mesi del corso non percepiscono contributi, attuandosi così una grave sperequazione rispetto agli omologhi dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che, dopo sei mesi di corso, costituiscono il rapporto di impiego con la loro amministrazione con la qualifica di base (Carabiniere – Finanziere, parametro 101,25).

Gli allievi già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato del concorso pubblico – sia partecipanti ai posti riservati che non – vengono collocati in aspettativa ex art. 28, L. 668/1986.<sup>3</sup>

La ripartizione dei posti a concorso è stilata su base regionale, unico caso in tutti i concorsi della Polizia di Stato. Il criterio si offre a discutibili scelte discrezionali del Dipartimento poiché, se l'ordine della graduatoria del concorso fa fede per le assegnazioni/i trasferimenti di fine corso, a parità di regione di provenienza è possibile – come in effetti è avvenuto – che un vice ispettore venga assegnato/trasferito in una provincia della regione indicata più vicina alla propria residenza rispetto ad un pari qualifica meglio collocato in graduatoria.

Il principio dell'annualità dei concorsi per ispettore superiore S.U.P.S., introdotto con D. Lgs. 53/2001, ha causato illogici scavalchi giuridici in danno degli ispettori superiori S.U.P.S. già ispettori capo ruolo esaurimento del 1° e 2° corso per vice sovrintendente.

**D. Ruolo Direttivo Speciale:** concorsi mai banditi dall'istituzione del nuovo ruolo.

Negli intenti del legislatore il concorso doveva riallineare l'ordinamento della Polizia di Stato con quello dell'Arma dei Carabinieri che con la legge 217/1992 aveva già ottenuto il ruolo speciale.

La ratio dell'istituzione del Ruolo Speciale con il D. Lgs. 334/2000, oltre al riallineamento con le posizioni ordinamentale dei carabinieri, era originariamente quella di voler assegnare un quid

<sup>3</sup> Negli intenti, l'aspettativa ex art. 28, legge 668/1986 doveva tutelare gli allievi dall'eventualità della perdita del posto di lavoro, in quanto l'aspettativa per la frequenza dei corsi regolata dal D.P.R. 3/1957 (T.U. impiegati civili) si limita a 12 mesi, anziché a tutta la durata del corso; secondo tale assunto, l'operatore avviato alla frequenza dei corsi relativi ai concorsi pubblici perdeva la qualifica e interrompeva il rapporto di impiego con la propria amministrazione; ma tale argomentazione è stata superata dalle abrogazioni intervenute con i D. Lgs. vi 334/2002 e 53/2001.



## Progetto Riordino delle Carriere

pluris per la qualifica apicale del ruolo Ispettori, oggetto di disparità di trattamento con la riforma del 1995. Nei fatti, dover nuovamente concorrere per titoli ed esami con successivo corso di formazione (e sicura perdita della sede di servizio) non corrisponde alla logica di agevolazione per l'avanzamento nel ruolo superiore ed è in palese contrasto con tutti i provvedimenti di riordino operati in passato.

- E. **Ruolo Commissari:** carriera estremamente breve. L'avanzamento dalla qualifica di base di Commissario (riservata esclusivamente ai frequentatori del corso di formazione) a quella di Vice Questore Aggiunto avviene – per merito comparativo - anche in soli sette anni e mezzo. Scarsa disponibilità di posti nel ruolo Dirigenti per aprire la carriera dei Commissari.
- F. **Ruolo Dirigenti:** mancata contrattualizzazione che comporta la negazione agli appartenenti a tale ruolo di indennità specifiche previste per il personale contrattualizzato in relazione alle particolari funzioni di polizia espletate (basti pensare che il Dirigente è comandato di reperibilità ex art. 64 della L.121/81 percepisce la somma di circa 5,00 euro giornaliera, mentre il personale contrattualizzato si vede riconosciuta una indennità di reperibilità pari ad euro 17,00 giornaliera); esclusione dei Primi Dirigenti dai benefici retributivi introdotti dal comma 260, L. 266/2005 (legge finanziaria 2006); evidente disparità di trattamento rispetto ai ruoli prefettizi, ex D. Lgs. 139/2000.

### Ipotesi di riordino: criteri e principi

Per sanare le suesposte problematiche, il Co.I.S.P. propone l'applicazione dei seguenti criteri e principi di attuazione.

#### Ruoli degli Agenti, Assistenti e Sovrintendenti

- ~ Unificare gli attuali ruoli esecutivi degli Agenti-Assistenti e Sovrintendenti inquadrandolo in un unico ruolo della carriera di concetto, come riconosciuto alle Polizie Locali.
- ~ Limitare la qualifica di Agente alla sola frequenza del corso annuale di formazione ed aggiornamento professionale con riconoscimento della specificità delle funzioni e con conseguente innalzamento del parametro stipendiale.
- ~ Soppressione delle qualifiche di Agente Scelto e di Vice Sovrintendente.
- ~ Conseguimento della qualifica di Sovrintendente a seguito della frequenza di un corso di aggiornamento professionale della durata di non meno di tre mesi riservato agli Assistenti Capo con almeno 7 anni di anzianità nella qualifica.<sup>4</sup>
- ~ Estensione della retrodatazione giuridica per i corsi 15°, 16° e 17° per sovrintendenti ex art. 24 quater/7°, D.P.R. 335/1982 così come novellato dall'art. 2, D. Lgs. 53/2001.<sup>5</sup>
- ~ Eliminazione dello scrutinio per merito comparativo per l'avanzamento alla qualifica di Sovrintendente Capo.

#### Ruolo Ispettori

- La qualifica di Vice Ispettore limitata alla sola frequenza del corso di formazione ed aggiornamento professionale.
- Ripartizione dei posti a concorso su base provinciale.

<sup>4</sup> L'unificazione dei due ruoli e del concorso comporta l'automatica abrogazione della ripartizione provinciale dei posti con possibile perdita della sede di servizio per i concorrenti.

<sup>5</sup> 15° corso: dal dicembre 1998 al 1° gennaio 1996; 16° corso: dal 6 ottobre 2000 al 1° gennaio 1998; 17° corso: dal 31 dicembre 2000 al 1° gennaio 1999.



- Riduzione del periodo di avanzamento tra la qualifica di base e quella apicale del ruolo<sup>6</sup> mediante:
  - eliminazione del concorso per titoli ed esami per Ispettore Superiore e eliminazione delle funzioni di Sups;
  - eliminazione dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di Ispettore Superiore;
  - accesso alla qualifica di Ispettore Superiore per scrutinio a ruolo aperto per merito assoluto;
  - riduzione del periodo di anzianità utile per l'avanzamento alla qualifica (non più denominazione) di Sostituto Commissario.
- Possibilità di concorrere per il Ruolo Direttivo Speciale (se non soppresso) estesa agli appartenenti di tutte le qualifiche del ruolo.
- Aliquota di posti riservati per i concorsi a commissario.
- Allineamento della forza organica del ruolo con quello dell'Arma dei Carabinieri, in percentuale con l'organico globale.
- Previsione dell'istituzione di un ruolo ad esaurimento riservato ai sovrintendenti acceduti in ruolo ex D. Lgs. 197/1995.

## Norme transitorie di tutela

In sede di progettazione e discussione degli schemi di decreto delegato sarà indispensabile:

- ~ Individuare le vacanze di organico attuali di tutti i ruoli e provvedere ad emanare i relativi bandi di concorso per i posti disponibili;
- ~ fare salve le procedure e gli effetti relativi ai concorsi, pubblici ed interni, e agli scrutini di promozione del personale appartenente;
- ~ considerare le anzianità pregresse nelle singole qualifiche ai fini della progressione di carriera in fase di riscrittura dei nuovi ruoli e delle nuove qualifiche ove dette previsioni non comportino illogici scavalchi;
- ~ prevedere idonee norme transitorie di tutela per il personale che, dopo il riordino del 1995 (D. Lgs. 197/1995) e dopo le successive integrazioni e correzioni del 2001 (D. Lgs. 53/2001) ha avuto accesso ai ruoli superiori mediante il superamento di selezioni concorsuali per titoli e/o esami, in armonia con tutte le norme transitorie dei decreti delegati di riordino e altri provvedimenti attuati dal 1981 ad oggi.<sup>7</sup>

In questa sede vengono previste le specifiche modalità di accesso ai ruoli superiori per coloro i quali rientrano nella previsione di cui sopra.

Per quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, tutte le previsioni su esposte andranno adottate anche nei confronti dei ruoli tecnico-scientifici e professionali, anche con l'istituzione di nuovi profili professionali.

<sup>6</sup> Oggi non meno di 25 anni.

<sup>7</sup> Gli attuativi ex art. 36, L. 121/1981; i concorsi straordinari per Ispettore dal 1984 in poi riservati agli ex Sottufficiali delle Guardie di P. S.; i concorsi per Vice Ispettore per soli titoli e con corsi di aggiornamento di soli due mesi; i concorsi per Commissario riservati alle ex Assistenti di Polizia Femminile; la premialità dell'anzianità nella qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nel 1995 quando tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno beneficiato nell'inquadramento nel ruolo superiore.



# IL RIORDINO DELLE CARRIERE CHE I POLIZIOTTI VOGLIONO

## MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

### TITOLO I

#### Istituzione dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

#### Capo I

##### Art. 1

##### *Istituzione dei ruoli.*

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:
  - a) ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti;
  - b) ruolo degli ispettori;
  - c) ruolo dei commissari;
  - d) ruolo dei dirigenti.
2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.

##### Art. 2

##### *Gerarchia.*

1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.
2. Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.
3. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.



## Capo II

### Art. 3

#### ***Ruolo di concetto degli agenti, assistenti e sovrintendenti.***

Il ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti è articolato in sei qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) agente, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
- b) assistente;
- c) assistente capo;
- d) sovrintendente;
- e) sovrintendente capo.

### Art. 4

#### ***Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti.***

1. Agli appartenenti alle qualifiche di agente in prova, assistente ed assistente capo sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Agli appartenenti alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Il personale appartenente al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti, svolge funzioni esecutive e di concetto, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute. Può, altresì, in relazione ad una eventuale specialistica professionalità posseduta, espletare compiti di addestramento e aggiornamento professionale del personale della Polizia di Stato.
4. Al personale delle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più agenti in servizio operativo o di piccole unità operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini; può essere, altresì, affidato il compito di sostituire i superiori gerarchici nel comando di posti di polizia o di unità equivalenti, in casi eccezionali di temporanea assenza o impedimento, o per esigenze di servizio.
6. Il personale delle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo svolge, in relazione alla professionalità posseduta, anche compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.

### Art. 5

#### ***Nomina ad agente.***

1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) godimento dei diritti politici;
  - b) età stabilita dai regolamenti adottati ai sensi delle normative vigenti;
  - c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;



- d) titolo di studio della scuola media superiore;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1.2.1989, n. 53.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. E' abrogata la norma di cui all'art. 25, comma 5, L. 226/2004.
4. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relativi all'immissione nel ruolo degli agenti di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti.
5. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati agenti di polizia con funzioni di agente di P.S. e di agente di P.G.
6. Possono essere inoltre nominati agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.

## Art. 6

### ***Corsi di formazione per agenti.***

1. Gli agenti di polizia frequentano un corso della durata di dodici mesi di cui sei mesi di formazione presso le scuole per agenti, e sei mesi di applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, gli agenti non possono essere impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi; nel secondo semestre, solo nel caso in cui sussistano eccezionali e inderogabili esigenze di ordine pubblico.
3. Gli agenti durante il periodo di formazione sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine dello stesso il direttore della scuola, sentito il comitato direttivo, esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia nei confronti degli agenti che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli agenti riconosciuti idonei, pronunciano promessa solenne sono nominati agenti in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica di mesi sei.
4. Agli agenti è attribuito il parametro stipendiale 101,25.
5. L'applicazione pratica è svolta con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6. Al termine della stessa gli agenti in prova conseguono la nomina ad assistente di polizia sulla base di una relazione del funzionario responsabile del reparto o del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 3.



6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o reparto cui sono applicati.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità.
8. Gli agenti che superano il periodo di applicazione pratica vengono inquadrati nella qualifica di assistente.
9. Agli assistenti è attribuito il parametro stipendiale 114,50.

## **Art. 7**

### ***Dimissioni dai corsi.***

1. Sono dimessi dal corso:
  - a) gli agenti che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;
  - b) gli agenti che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;
  - c) gli agenti e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
  - d) gli agenti e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso – nell'arco dei dodici mesi complessivi - per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli agenti e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; gli agenti e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;
  - e) gli agenti in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all'art. 8.
2. Gli agenti e gli agenti in prova inquadrati nei gruppi sportivi della «Polizia di Stato-Fiamme Oro» e riconosciuti atleti di interesse nazionale o olimpici dalle rispettive federazioni o dal CONI, potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.
3. Sono espulsi dal corso gli agenti e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

## **Art. 8**

### ***Addestramento e corsi di specializzazione e di aggiornamento per assistenti.***

1. Conseguito l'accesso alla qualifica di assistente di polizia, sulla base della selezione di cui all'articolo 8 e di uno specifico rapporto sulle qualità professionali redatto dal funzionario responsabile del reparto o dal funzionario dirigente dell'ufficio presso il quale hanno compiuto il periodo di applicazione pratica, possono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi frequentano corsi di specializzazione, la cui durata è stabilita con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.



2. Durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione gli assistenti non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali e inderogabili esigenze di servizio e su disposizione del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore a un quarto della sua durata, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

## **Art. 9**

### ***Promozione ad assistente capo***

1. La promozione ad assistente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli assistenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Agli assistenti capo è attribuito il parametro stipendiale 117,50.

## **Art. 10**

### ***Accesso alla qualifica di sovrintendente***

1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue previo compimento di un corso di aggiornamento, della durata non inferiore a mesi tre, al quale sono ammessi gli assistenti capo che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Il personale che non ha potuto partecipare al corso a causa di infermità contratta per motivi di servizio, o per maternità, è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica, e viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso al quale non ha potuto partecipare, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato.
3. Ai sovrintendenti è attribuito il parametro stipendiale 122,00.

## **Art. 11**

### ***Dimissioni dal corso.***

1. È dimesso dal corso di cui all'articolo 10, il personale che è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi.
2. Il personale di cui al comma precedente è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica.
3. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio o per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

## **Art. 12**

### ***Promozione a sovrintendente capo***

1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Alla qualifica di sovrintendente capo è attribuito il parametro stipendiale 125,50.
3. Ai sovrintendenti capo che abbiano maturato sette anni di anzianità nella qualifica, è attribuito il parametro stipendiale 128,50.



4. Ai sovrintendenti capo che abbiano maturato quattordici anni di anzianità nella qualifica, è attribuito il parametro stipendiale 133,00.

## Capo III

### Art. 13

#### *Ruolo degli ispettori.*

Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- vice ispettore, limitatamente alla frequenza del corso di formazione e aggiornamento professionale;
- ispettore;
- ispettore capo;
- ispettore superiore;
- sostituto commissario.

### Art. 14

#### *Funzioni degli ispettori.*

- Al personale del ruolo degli ispettori, ad esclusione del sostituto commissario, sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Al sostituto commissario è attribuita la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
- Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo degli Ispettori sono diretti collaboratori dei superiori gerarchici.
- In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa. Agli stessi può essere affidata la direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché compiti di addestramento o istruzione del personale della Polizia di Stato. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, agli stessi possono essere attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l'attività svolta ovvero di direzione di sottosezioni o di unità equivalenti.
- In caso di assenza o impedimento, il personale del ruolo degli Ispettori può sostituire il superiore gerarchico.
- I sostituti commissari, oltre quanto già specificato, sono diretti collaboratori dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato. Coordinano anche l'attività del personale del ruolo degli ispettori e possono sostituire i superiori gerarchici - ove non rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza - in caso di assenza o impedimento di questi.

### Art. 15

#### *Accesso alla qualifica di vice ispettore.*

- La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:
  - nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, comprendente una prova scritta ed un colloquio, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con



## Progetto Riordino delle Carriere

modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti alla Polizia di Stato che rivestono la qualifica di sovrintendente capo in possesso del prescritto titolo di studio; un ulteriore sesto dei posti disponibili è riservato agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

- b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, del titolo di studio al comma 3, lettera d), e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Il trenta per cento dei posti è riservato al personale che riveste la qualifica di Sovrintendente Capo, anche se privo del titolo di studio.
2. I bandi di concorso di cui ai punti a) e b) dovranno prevedere una ripartizione dei posti in ambito provinciale.
  3. Al concorso pubblico di cui al comma 1 lett. a) possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
    - a) godimento dei diritti politici;
    - b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
    - c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    - d) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
    - e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53
  4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
  5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, i quali dovranno essere indetti annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
  6. E' abrogato l'art. 28, L. 668/1986.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> L'aspettativa speciale per la frequenza dei corsi. Il T.U. Impiegati Civili (DPR 3/1957) prevede max 12 mesi. V. nota 5 a pag. 3.



## Art. 16

### ***Corsi per la nomina ad ispettore di polizia.***

1. I vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo vengono inviati alla frequenza del corso e, contestualmente, nominati vice ispettori con le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, ed è loro attribuito il parametro stipendiale 125,50<sup>9</sup>.
2. Ottenuta la nomina, i vice ispettori di polizia vincitori dei concorsi di cui al comma 1 lett. a) e comma 1 lett. b) dell'articolo precedente frequentano, rispettivamente, presso l'apposito istituto, un corso della durata di dodici e di sei mesi, preordinati alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa.
3. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
4. I vice ispettori che abbiano ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo degli ispettori con la qualifica di ispettore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità è espresso dal direttore della scuola, sentito il comitato direttivo.
5. Agli ispettori è attribuito il parametro stipendiale 133,00.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso.

## Art. 17

### ***Dimissioni dal corso per la nomina ad ispettore di polizia.***

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 16, i vice ispettori, vincitori del concorso di cui all'art. 15, comma 1 lettera a), che:
  - a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia;
  - b) dichiarano di rinunciare al corso;
  - c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.
2. I vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso i frequentatori responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su proposta del Direttore dell'Istituto.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato o salvo che non si tratti di frequentatori che abbiano già pronunciato promessa solenne i quali vengono immessi nel ruolo agenti-assistenti-

<sup>9</sup> Per i vincitori interni che hanno già un parametro superiore, vedasi art. 3, 6° comma, D. Lgs. 193/2003.



## Progetto Riordino delle Carriere

sovrintendenti con la qualifica di agente e relativo parametro stipendiale, fatta salva l'anzianità fino ad allora maturata.

6. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 16, i vice ispettori, vincitori del concorso di cui all'art. 15, comma 1 lettera b), che:
  - a) dichiarano di rinunciare al corso;
  - b) non superano gli esami di fine corso;
  - c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
7. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
8. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
9. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su proposta del Direttore dell'Istituto.
10. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
11. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto.

### **Art. 18**

#### ***Promozioni a ispettore capo.***

1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di ispettore che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
2. Agli ispettori capo è attribuito il parametro stipendiale 138,00.

### **Art. 19**

#### ***Promozione alla qualifica di ispettore superiore***

1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore capo che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
2. Agli ispettori superiori è attribuito il parametro stipendiale 143,00.

### **Art. 20**

#### ***Promozione alla qualifica di sostituto commissario.***

1. La promozione alla qualifica di sostituto commissario si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per



merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

2. Ai sostituti commissari è attribuito il parametro stipendiale 148,00.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, è effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Ai sostituti commissari sono attribuite, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 14, le funzioni di vice dirigente di uffici o unità organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo direttivo. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza sono individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono essere affidate le funzioni predette, nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 14.
5. Ai sostituti commissari che abbiano maturato 6 anni di anzianità nella qualifica, è attribuito il parametro stipendiale 152,00
6. Ai sostituti commissari che abbiano maturato 12 anni di anzianità nella qualifica, è attribuito il parametro stipendiale 156,00.

## Capo IV

### Art. 21

#### *Ruolo dei commissari.*

1. Il ruolo dei commissari è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
  - a) vice commissario, limitatamente alla frequenza del corso;
  - b) commissario;
  - c) commissario principale;
  - d) commissario capo
  - e) commissario superiore;

### Art. 22

#### *Funzioni del ruolo dei commissari*

1. Gli appartenenti al ruolo dei commissari che rivestono la qualifica di ufficiale di P.G. e di ufficiale di P.S. svolgono mansioni di direzione di Uffici non riservati al personale del ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui sono assegnati, individuate con Decreto del Ministero dell'Interno, con piene responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; esercitano funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della P.S. implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle vigenti disposizioni, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.
2. Partecipano all'attività degli appartenenti al ruolo dei Dirigenti e sostituiscono questi in caso di assenza o impedimento.



## Art. 23

### **Accesso al ruolo dei commissari**

1. L'immissione al ruolo dei commissari avviene:
  - a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, comprendente due prove scritte ed un colloquio e successivo corso di formazione della durata non inferiore a mesi diciotto presso la Scuola Superiore di Polizia della Polizia di Stato. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti alla Polizia di Stato che rivestono la qualifica di ispettore superiore e di sostituto commissario in possesso del prescritto titolo di studio ad eccezione del limite di età; un ulteriore sesto dei posti disponibili è riservato agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
  - b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in due prove scritte ed un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, almeno del diploma di laurea di 1° livello tra quelli indicati con decreto, da emanare, del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Il trenta per cento dei posti è riservato al personale che riveste la qualifica di Sostituto Commissario, anche se privo del titolo di studio purché in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Il bando di concorso dovrà prevedere una ripartizione dei posti in ambito provinciale.
2. Al concorso pubblico di cui al comma 1 lett. a) possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) godimento dei diritti politici;
  - b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, co. 6, della legge 15.05.1997, n. 127;
  - c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'Interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  - d) diploma di laurea di 1° livello tra quelli indicati con decreto, da emanare, del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
  - e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.



4. I vincitori dei concorsi, durante la frequenza del corso, sono nominati vice commissari, rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, ed è loro attribuito il parametro stipendiale 150,00.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, i quali dovranno essere indetti annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

#### **Art. 24**

##### ***Corsi per la nomina a commissario di polizia.***

1. Ottenuta la nomina, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 lett. a) e comma 1 lett. b) dell'articolo precedente frequentano, rispettivamente, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi e di nove mesi, preordinati alla loro formazione tecnico-professionale di ufficiali di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria.
2. I vice commissari, che abbiano ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
3. Ai commissari è attribuito il parametro stipendiale 156,50.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso.

#### **Art. 25**

##### ***Dimissioni dal corso per la nomina a commissario di polizia.***

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), i vice commissari che:
  - a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia;
  - b) dichiarano di rinunciare al corso;
  - c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso il vice commissario è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
2. I vice commissari di sesso femminile la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso i frequentatori responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato ovvero, se trattasi di frequentatori che



hanno pronunciato promessa solenne, la restituzione al ruolo agenti-assistenti e sovrintendenti con la qualifica di agente e relativo parametro stipendiale, fatta salva l'anzianità fino ad allora maturata.

6. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
7. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto.
8. E' abrogato l'art. 28, L. 668/1986.<sup>10</sup>

## **Art. 26**

### ***Promozione a commissario principale.***

1. La promozione alla qualifica di commissario principale si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia compiuto almeno 8 anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Ai commissari principali è attribuito il parametro stipendiale 161,00.

## **Art. 27**

### ***Promozione a commissario capo.***

1. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario principale che abbia compiuto otto anni di servizio effettivo nella qualifica.
2. Ai commissari principale è attribuito il parametro stipendiale 165,00.

## **Art. 28**

### ***Promozione a commissario superiore***

1. La promozione alla qualifica di commissario superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo che abbia compiuto sette anni di servizio effettivo nella qualifica.
2. Ai commissari superiori è attribuito il parametro stipendiale 170,00.

## **Capo V**

## **Art. 29**

### ***Ruolo dei dirigenti.***

Il ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice questore, limitatamente alla frequenza del corso (è equiparato ai fini economici e giuridici al consigliere della carriera prefettizia)
- b) primo dirigente (è equiparato ai fini economici e giuridici al vice prefetto aggiunto della carriera prefettizia, e comprende le medesime fasce in essa previste)

<sup>10</sup> L'aspettativa speciale per la frequenza dei corsi. Il T.U. Impiegati Civili (DPR 3/1957) prevede max 12 mesi.



- c) dirigente superiore (è equiparato ai fini economici e giuridici al vice prefetto della carriera prefettizia, e comprende le medesime fasce in essa previste)
- d) dirigente generale (è equiparato ai fini economici e giuridici al prefetto della carriera prefettizia e comprende le medesime fasce in essa previste)

## Art. 30

### Accesso al ruolo dei dirigenti

#### 1. L'immissione al ruolo dei dirigenti avviene:

- a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai successivi periodi.

Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio a indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Sono fatti salvi i diplomi di laurea rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative, in particolare quelli di cui al decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con quello per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con quello dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca, datato 6 febbraio 2004.

Con regolamento del Ministro dell'Interno vengono stabilite le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, che dovrà essere indetto annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame, scritte e orali, le prime non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti alla Polizia di Stato che rivestono la qualifica di Commissario Capo e Commissario Superiore, purché in possesso del prescritto titolo di studio. Un ulteriore sesto dei posti disponibili è riservato agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età.

- b) Nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti avviene mediante concorso interno per titoli e per esami consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a otto anni, in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato nei tre anni precedenti la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Di questi posti, un terzo è riservato al personale appartenente al ruolo dei commissari. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

- 2. Al concorso di cui al comma 1 lett. a) non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a



pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. Vi possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
  - b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  - c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'Interno, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  - d) diploma di laurea di 2° livello tra quelli indicati con decreto, da emanare, del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca.
  - e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53.
3. I vincitori dei concorsi, durante la frequenza del corso, sono nominati vice questori, rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, ed è loro corrisposta la retribuzione economica del consigliere prefettizio.

### **Art. 31**

#### ***Corsi per la nomina a vice questore***

1. Ottenuta la nomina, i vincitori dei concorsi per l'accesso al ruolo dei dirigenti frequentano un corso della durata di ventiquattro mesi, preordinati alla loro formazione tecnico-professionale di ufficiali di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di responsabili di gestione di uffici dirigenziali.
2. I vice questori, che abbiano ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei dirigenti con la qualifica di primo dirigente, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
3. Ai suddetti primi dirigenti è attribuita la retribuzione economica del vice prefetto aggiunto di fascia G della carriera prefettizia.

### **Art. 32**

#### ***Dimissioni dal corso per la nomina a primo dirigente***

1. Sono dimessi dal corso i vice questori che:
  - a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia;
  - b) dichiarano di rinunciare al corso;
  - c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di centoventi giorni anche non consecutivi ovvero di centocinquanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso il vice questore aggiunto è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
2. I vice questori di sesso femminile, la cui assenza oltre centoventi giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.



3. Sono espulsi dal corso i frequentatori responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato ovvero, se trattasi di frequentatori che hanno pronunciato promessa solenne, la restituzione al ruolo agenti-assistenti e sovrintendenti con la qualifica di agente e relativo parametro stipendiale, fatta salva l'anzianità fino ad allora maturata.
6. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
7. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto.
8. E' abrogato l'art. 28, L. 668/1986.<sup>11</sup>

### **Art. 33**

#### ***Promozione alle qualifiche superiori del ruolo dei dirigenti, funzioni e dotazioni organiche del ruolo***

1. La promozione alle qualifiche superiori del ruolo dei dirigenti avviene con le medesime soluzioni previste per il personale della carriera prefettizia.
2. Le funzioni del personale appartenente al ruolo dei dirigenti, nonché le fasce di retribuzione in relazione agli incarichi, sono stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con quello per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tenendo conto anche della rilevanza degli uffici periferici e centrali dell'Amministrazione della P.S. e della loro peculiarità.

## **TITOLO II**

### **Capo I**

#### **Art. 34**

#### ***Disposizioni transitorie e finali***

Nella prima applicazione della presente legge:

1. il personale che riveste la qualifica di agente, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di assistente e l'anzianità maturata nel ruolo viene computata ai fini della progressione di carriera;
2. il personale che riveste la qualifica di agente scelto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia maturato fino a tre anni di anzianità nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di assistente e l'anzianità maturata nel ruolo viene computata ai fini della progressione di carriera;
3. il personale che riveste la qualifica di agente scelto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia maturato più di tre anni di anzianità nella qualifica, è inquadrato nella

<sup>11</sup> L'aspettativa speciale per la frequenza dei corsi. Il T.U. Impiegati Civili (DPR 3/1957) prevede max 12 mesi.



## Progetto Riordino delle Carriere

- qualifica di assistente capo e l'anzianità maturata nel ruolo, eccedente gli otto anni, viene computata ai fini della progressione di carriera;
4. il personale che riveste la qualifica di assistente, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di assistente capo e l'anzianità maturata nel ruolo, eccedente gli otto anni, viene computata ai fini della progressione di carriera;
  5. il personale che riveste la qualifica di assistente capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia maturato fino a sei anni di anzianità nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di sovrintendente e l'anzianità maturata nel ruolo, eccedente i quindici anni, viene computata ai fini della progressione di carriera;
  6. il personale che riveste la qualifica di assistente capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia maturato più di sei anni di anzianità nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo e l'anzianità maturata nel ruolo, eccedente i ventuno anni, viene computata ai fini dei benefici economici di legge.
  7. è abolito il parametro stipendiale per gli assistenti capo con più di 8 anni nella qualifica;
  8. per i vincitori dei concorsi interni, per titoli ed esame scritto, per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, che abbiano frequentato i corsi 15°, 16° e 17°, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico ed ai fini dell'attuazione delle presenti norme transitorie, al 1° gennaio 1996 per il 15° corso, al 1° gennaio 1998 per il 16° corso ed al 1° gennaio 1999 per il 17° corso.
  9. è istituito il ruolo ad esaurimento degli ispettori del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
  10. il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, acceduto al ruolo ex decreto legislativo 197/95, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia maturato fino a quattordici anni di anzianità giuridica nel ruolo, è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore del nuovo ruolo ad esaurimento degli ispettori della Polizia di Stato e l'anzianità giuridica maturata nel ruolo, eccedente i sette anni, viene computata ai fini della progressione di carriera;
  11. il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, acceduto al ruolo ex decreto legislativo 197/95, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia maturato più di quattordici anni di anzianità giuridica nel ruolo, è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore capo del nuovo ruolo ad esaurimento degli ispettori e l'anzianità giuridica maturata nel ruolo, eccedente i quattordici anni, viene computata ai fini della progressione di carriera;
  12. il ruolo ad esaurimento degli ispettori è articolato nelle medesime qualifiche del ruolo ordinario degli ispettori;
  13. gli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori di cui al presente articolo assumono gli obblighi e le funzioni previste dalle vigenti disposizioni per le rispettive qualifiche del ruolo ordinario;
  14. il personale del ruolo ad esaurimento degli ispettori, a parità di anzianità nella qualifica, è sovraordinato a quello del ruolo ordinario;
  15. il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, non compreso tra quello di cui ai precedenti punti 10 e 11, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia maturato fino a quattordici anni di anzianità giuridica nel ruolo, è inquadrato secondo l'ordine di ruolo nella qualifica di



ispettore del ruolo ordinario degli ispettori e l'anzianità giuridica maturata nel ruolo, eccedente i sette anni, viene computata ai fini della progressione di carriera;

16. il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, non compreso tra quello di cui ai precedenti punti 10 e 11, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia maturato più di quattordici anni di anzianità giuridica nel ruolo, è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore capo del ruolo ordinario degli ispettori e l'anzianità giuridica maturata nel ruolo, eccedente i quattordici anni, viene computata ai fini della progressione di carriera;
17. l'organico del ruolo ispettori viene fissato in 28.700 unità, al pari, percentualmente, dell'omologo ruolo ispettori/marescialli dell'Arma dei Carabinieri.
18. i vice ispettori e gli ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati, secondo l'attuale ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore superiore e l'anzianità giuridica maturata nel ruolo, viene computata ai fini della progressione di carriera.
19. gli ispettori capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore superiore e l'anzianità giuridica maturata nella qualifica, viene computata ai fini della progressione di carriera.
20. gli ispettori superiori SUPS, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano maturato fino a otto anni di anzianità effettiva nella qualifica, sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di commissario del ruolo dei commissari e l'anzianità effettiva, maturata nella qualifica, viene computata ai fini della progressione di carriera;
21. gli ispettori superiori SUPS, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano maturato più di otto anni di anzianità effettiva nella qualifica, sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di commissario principale del ruolo dei commissari e l'anzianità effettiva maturata nella qualifica di ispettore superiore, eccedente gli otto anni, viene computata ai fini della progressione di carriera;
22. i sostituti commissari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di commissario capo del nuovo ruolo dei commissari e l'anzianità effettiva maturata nella qualifica di sostituto commissario viene computata ai fini della progressione di carriera;
23. i commissari capo ed i vice questori aggiunti, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti, e l'anzianità effettiva maturata nella qualifica viene computata ai fini dell'attribuzione degli scatti automatici;
24. i primi dirigenti, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti, e l'anzianità effettiva maturata nella qualifica viene computata ai fini dell'attribuzione degli scatti automatici;
25. i dirigenti superiori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti, e l'anzianità effettiva maturata nella qualifica viene computata ai fini dell'attribuzione degli scatti automatici;
26. i dirigenti generali, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di dirigente generale fascia A del ruolo dei dirigenti, e l'anzianità effettiva maturata nella qualifica viene computata ai fini dell'attribuzione degli scatti automatici.

# POLIZIA DI STATO - SITUAZIONE AL FEBBRAIO 2008

QUALIFICA	ATTUALE PARAMETRO	STIPENDIO ANNUO LORDO ATTUALE	INDENNITA' PENSIONABILE	TOTALE EMOLUMENTI FISSI ANNUI LORDI	UNITA'	COSTO COMPLESSIVO QUALIFICA ATTUALE
Agente	101,25	€ 16.675,88	€ 5.615,00	€ 22.290,88	7.872	€ 175.473.807,36
Agente Scelto	104,50	€ 17.211,15	€ 6.003,60	€ 23.214,75	15.345	€ 356.230.338,75
Assistente	108,00	€ 17.787,60	€ 6.543,60	€ 24.331,20	17.981	€ 437.499.307,20
Assistente Capo	111,50	€ 18.364,05	€ 7.186,80	€ 25.550,85	19.030	€ 486.232.675,50
Assistente Capo + 8 anni	113,50	€ 18.693,45	€ 7.186,80	€ 25.880,25	3.369	€ 87.190.562,25
Vice Sovrintendente	112,25	€ 18.487,58	€ 7.990,80	€ 26.478,38	7.924	€ 209.814.683,12
Sovrintendente	116,25	€ 19.146,38	€ 8.390,40	€ 27.536,78	3.384	€ 93.184.463,52
Sovrintendente Capo	120,25	€ 19.805,18	€ 8.533,20	€ 28.338,38	4.532	€ 128.429.538,16
Sovrintendente Capo + 8 anni	122,50	€ 20.175,75	€ 8.533,20	€ 28.708,95	791	€ 22.708.779,45
Vice Ispettore	120,75	€ 19.887,53	€ 8.304,00	€ 28.191,53	824	€ 23.229.820,72
Ispettore	124,00	€ 20.422,80	€ 8.573,00	€ 28.995,80	59	€ 1.710.752,20
Ispettore Capo	128,00	€ 21.081,60	€ 8.847,60	€ 29.929,20	12.169	€ 364.208.434,80
Ispettore Superiore	133,00	€ 21.905,10	€ 9.256,20	€ 31.161,30	1.104	€ 34.402.075,20
Ispettore Superiore + 8 anni	135,50	€ 22.316,85	€ 9.256,20	€ 31.573,05	65	€ 2.052.248,25
Isp.Sup. Sostituto Commissario	139,00	€ 22.893,30	€ 9.256,20	€ 32.149,50	4.270	€ 137.278.365,00
Vice Commissario	133,25	€ 21.946,28	€ 9.099,60	€ 31.045,88		
Commissario	139,00	€ 22.893,30	€ 9.483,60	€ 32.376,90	85	€ 2.752.036,50
Commissario Capo	144,50	€ 23.799,15	€ 9.571,20	€ 33.370,35	546	€ 18.220.211,10
Vice Questore Aggiunto	150,00	€ 24.705,00	€ 9.752,40	€ 34.457,40	1.677	€ 57.785.059,80
1 PUNTO PARAMETRO EURO 164,70				TOTALE	101.027	TOTALE COSTO ANNUO 2.638.403.159

# PROPOSTA RIORDINO CO.I.S.P.

QUALIFICA	NUOVO PARAMETRO	NUOVO STIPENDIO ANNUO LORDO	NUOVA INDENNITA' PENSIONABILE *	TOTALE EMOLUMENTI FISSI ANNUI LORDI	UNITA'	COSTO COMPLESSIVO QUALIFICA RIORDINO	
Agente (solo corso di formazione)	101,25	€ 16.675,88	€ 7.087,50	€ 23.763,38	**		
Agente Scelto (abrogata)							
Assistente	114,50	€ 18.858,15	€ 8.015,00	€ 26.873,15	23.217	€	623.913.923,55
Assistente Capo	117,50	€ 19.352,25	€ 8.225,00	€ 27.577,25	17.981	€	495.866.532,25
Assistente Capo + 8 anni (abrogata)							
Vice Sovrintendente (abrogata)							
Sovrintendente	122,00	€ 20.093,40	€ 8.540,00	€ 28.633,40	19.030	€	544.893.602,00
Sovrintendente Capo	125,50	€ 20.669,85	€ 8.785,00	€ 29.454,85	3.369	€	99.233.389,65
Sovrintendente Capo + 8 anni (abrogata)							
Sovrintendente Capo + 7 anni (nuova qual.)	128,50	€ 21.163,95	€ 8.995,00	€ 30.158,95			
Sovrintendente Capo + 14 anni (nuovo)	133,00	€ 21.905,10	€ 9.310,00	€ 31.215,10			
Vice Ispettore (solo corso di formazione)	125,50	€ 20.669,85	€ 8.785,00	€ 29.454,85			
Ispettore	133,00	€ 21.905,10	€ 9.310,00	€ 31.215,10	9.208	€	287.428.640,80
Ispettore (ruolo ad esaurimento) (nuova qualif.)	133,00	€ 21.905,10	€ 9.310,00	€ 31.215,10	2.100	€	65.551.710,00
Ispettore Capo	138,00	€ 22.728,60	€ 9.660,00	€ 32.388,60			
Isp. Capo (ruolo ad esaurimento) (nuova qual.)	138,00	€ 22.728,60	€ 9.660,00	€ 32.388,60	5.323	€	172.404.517,80
Ispettore Superiore	143,00	€ 23.552,10	€ 10.010,00	€ 33.562,10	13.052	€	438.052.529,20
Ispettore Superiore + 8 anni (abrogata)							
Sostituto Commissario	148,00	€ 24.375,60	€ 10.360,00	€ 34.735,60			
Sost.Comm. + 6 anni (nuova qualif.)	152,00	€ 25.034,40	€ 10.640,00	€ 35.674,40			
Sost.Comm. + 12 anni (nuova qualif.)	156,00	€ 25.693,20	€ 10.920,00	€ 36.613,20			
Vice Commissario	150,00	€ 24.705,00	€ 10.500,00	€ 35.205,00			
Commissario	156,50	€ 25.775,55	€ 10.955,00	€ 36.730,55	1.169	€	42.938.012,95
Commissario Principale (nuova qualifica)	161,00	€ 26.516,70	€ 11.270,00	€ 37.786,70	4.270	€	161.349.209,00
Commissario Capo	165,00	€ 27.175,50	€ 11.550,00	€ 38.725,50			
Commissario Superiore (nuova qualifica)	170,00	€ 27.999,00	€ 11.900,00	€ 39.899,00			
Vice Questore Aggiunto (abrogata)							
<b>TOTALE</b>					<b>98.719</b>		
Gli attuali appartenenti al ruolo dei commissari transitano nel ruolo dirigenziale con trattamento equiparato a quello della carriera prefettizia							
1 PUNTO PARAMETRO EURO		164,70					
* L'indennità pensionabile è calcolata utilizzando la base €7,00 moltiplicata per il punto di parametro di ogni qualifica						<b>TOTALE COSTO ANNUO</b>	
						€ 2.931.632.067,20	
** Non sono presi in considerazione i frequentatori dei corsi per agente attualmente in svolgimento							
						<b>DIFFERENZA COSTO ANNUO</b>	
						€ 293.228.908,32	

# DIFFERENZA RETRIBUTIVA ANNUA LORDA E NUOVA QUALIFICA POST RIORDINO CO.I.S.P.

QUALIFICA	ATTUALE PARAMETRO	NUOVO PARAMETRO	TOTALE EMOLUMENTI FISSI ANNUI LORDI ATTUALI	TOTALE EMOLUMENTI FISSI ANNUI LORDI POST RIORDINO	NORME TRANSITORIE DIFFERENZA RETRIBUZIONE ANNUA LORDA E NUOVA QUALIFICA POST RIORDINO	
Agente (solo corso di formazione)	101,25	101,25	€ 22.290,88	€ 23.763,38	€ 4.582,27	Agente > Assistente
Agente Scelto (abrogata) meno di 3 anni qualifica	104,50		€ 23.214,75		€ 3.658,40	Agente Scelto - 3 anni > Assistente
Agente Scelto (abrogata) + di 3 anni qualifica	104,50		€ 23.214,75		€ 4.362,50	Agente Scelto + 3 anni > Assistente Capo
Assistente	108,00	114,50	€ 24.331,20	€ 26.873,15	€ 3.246,05	Assistente > Assistente Capo
Assistente Capo fino a 6 anni nella qualifica	111,50	117,50	€ 25.550,85	€ 27.577,25	€ 3.082,55	Assistente Capo - 6 anni > Sovrintendente
Assistente Capo + di 6 anni nella qualifica	111,50		€ 25.550,85		€ 3.904,00	Ass.Cap. + 6 anni > Sovr.te Capo
Assistente Capo + 8 anni (abrogata)	113,50		€ 25.880,25		€ 3.574,60	Ass.Cap. + 8 anni > Sovr.te Capo
Vice Sovrintendente (abrogata)	112,25		€ 26.478,38		€ 4.736,72	Vice Sovr.te > Ispettore
Sovrintendente	116,25	122,00	€ 27.536,78	€ 28.633,40	€ 3.678,32	Sovr.te > Ispettore
Sovrintendente Capo	120,25	125,50	€ 28.338,38	€ 29.454,85	€ 4.050,22	Sovr.te Capo > Ispettore Capo
Sovrintendente Capo + 8 anni (abrogata)	122,50		€ 28.708,95			
Sovrintendente Capo + 7 anni (nuova qualifica)		128,50		€ 30.158,95		
Sovrintendente Capo + 14 anni (nuova qualifica)		133,00		€ 31.215,10		
Vice Ispettore (solo corso di formazione)	120,75	125,50	€ 28.191,53	€ 29.454,85	€ 5.370,57	Vice Ispettore > Ispettore Superiore
Ispettore	124,00	133,00	€ 28.995,80	€ 31.215,10	€ 4.566,30	Ispettore > Ispettore Superiore
Ispettore Capo	128,00	138,00	€ 29.929,20	€ 32.388,60	€ 3.632,90	Ispett. Capo > Ispett. Superiore
Ispettore Superiore	133,00	143,00	€ 31.161,30	€ 33.562,10	€ 5.569,25	Isp.Sup. > Commissario
Ispettore Superiore + 8 anni (abrogata)	135,50		€ 31.573,05		€ 6.213,65	Isp.Sup.+ 8 anni > Comm. Principale
(Isp.Sup.) Sostituto Commissario	139,00	148,00	€ 32.149,50	€ 34.735,60	€ 6.576,00	Sost.Comm. > Comm.rio Capo
(Isp.Sup.) Sost.Comm. + 6 anni (nuova qualifica)		152,00		€ 35.674,40		
(Isp.Sup.) Sost.Comm. + 12 anni (nuova qualifica)		156,00		€ 36.613,20		
Vice Commissario	133,25	150,00	€ 31.045,88	€ 35.205,00		
Commissario	139,00	156,00	€ 32.376,90	€ 36.730,55		
Commissario Principale (nuova qualifica)		161,00		€ 37.786,70		
Commissario Capo	144,50	165,00	€ 33.370,35	€ 38.725,50		
Commissario Superiore (nuova qualifica)		170,00		€ 39.899,00		

## ATTUALI RUOLI DEI COMMISSARI E DIRIGENTI

I Commissari ed i Vice Questori Aggiunti transitano nel nuovo Ruolo dei Dirigenti e vengono inquadrati nella qualifica di Primo Dirigente  
 I Primi Dirigenti transitano nella qualifica di Dirigente Superiore del nuovo Ruolo dei Dirigenti  
 I Dirigenti Superiori transitano nella qualifica di Dirigente Generale del nuovo Ruolo dei Dirigenti  
 I Dirigenti Generali permangono nella qualifica di Dirigente Generale fascia A del nuovo Ruolo dei Dirigenti

trattamento economico equiparato a quello della carriera prefettizia